

**SCHEMA DI CONVENZIONE**  
**PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI**  
**DEGLI ARTT. 54 DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000, N.274, E 2 DEL DECRETO**  
**MINISTERIALE 26 MARZO 2001**

**Premesso**

che, a norma dell'art. 54 del D.L.vo 28 Agosto 2000, n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regione, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia con l'allegato atto ha delegato i Presidenti dei tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che l'ente Comune di Gonzaga, presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto Legislativo;

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Luciano Alfano, Presidente del Tribunale di Mantova, giusta la delega di cui in premessa e l'ente sopra indicato, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, Sig. Terzi Dott. Claudio, nato a Suzzara il 21/08/1970 e residente a Gonzaga (MN) in Via Scarpone n. 9 – C.F. TRZCLD70M21L020L, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'ente consente che n. 3 (*significa uno per volta per tutta la durata della convenzione*) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino





presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni: lavori di pulizie presso immobili di proprietà comunale, compresi gli edifici scolastici anche destinati a sede di plesso dell'Istituto Comprensivo di Gonzaga, pulizie di aree stradali e piazzali, lavori di facchinaggio, custodia e pulizia dei cimiteri. Sono esclusi i lavori di tipo impiegatizio all'interno degli uffici comunali.

#### Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

#### Art. 3

L'ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare le prestazioni delle attività lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni: Geom. Morselli (ufficio tecnico), Zaldini Ilaria Resp. Settore Servizi Demografici e Servizi alla Persona.

L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

#### Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

#### Art. 5

È fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell'ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.





Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della giustizia o del Presidente del tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termine di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

Art. 8


La presente convenzione avrà la durata di anni 5 a decorrere dal 01/11/2013 e sino al 31/10/2018.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione generale degli affari penali.

Mantova, ..22./10/13..

(sottoscrizione)

SINDACO PROVVISORIO  
CLAUDIO TERZI



Il Presidente del Tribunale di Mantova

Dott. Luciano Alfani



213863 23LUG01

## IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Premesso che, a norma dell'art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

premessi che con decreto ministeriale del 26 marzo 2001, emanato ai sensi dell'art. 54, comma 6, del citato decreto legislativo, sono state introdotte norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità;

premessi che l'art. 2, comma 1, del citato decreto ministeriale stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

ritenuto che occorre favorire le condizioni per la stipula delle convenzioni e che, a tal fine, appare opportuno delegare i Presidenti dei tribunali che, in considerazione del loro radicamento territoriale, sono meglio in grado di apprezzare le effettive possibilità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità presso le amministrazioni, gli enti e le organizzazioni presenti nel circondario;

visti gli artt. 54, comma 6, del D. L.vo 28 agosto 2000, n. 274, e 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001,

### DELEGA

i Presidenti dei tribunali alla stipula delle convenzioni di cui in premessa.  
Le convenzioni potranno avere una durata non superiore a cinque anni.

Roma, 16 LUG. 2001

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO  
P. 5849

*McL*

25 LUG. 2001

*[Signature]*



# COMUNE DI GONZAGA

PROVINCIA DI MANTOVA

CLASSIFICAZIONE: II / 2 /

**COPIA**

Deliberazione N° 127 del 09/10/2013

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

### OGGETTO:

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE DI MANTOVA PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'. PERIODO 01/11/2013 - 31/10/2018.

L'anno 2013, addì 09 del mese di Ottobre, alle ore 16:20 in Gonzaga in seguito a regolari inviti si è riunita la Giunta Comunale nella solita sala delle adunanze.

All'appello risultano:

		PRES.
1) TERZI CLAUDIO	Sindaco	S
2) LOSI CORRADO	Vice Sindaco	S
3) FACCINI LUCA	Assessore	N
4) FALCERI MARTINA	Assessore	S
5) FERRARI CARLA	Assessore	S

Partecipa alla adunanza il **SEGRETARIO COMUNALE CARDAMONE DR. FRANCO**.

Constatato legale il numero degli intervenuti il **SINDACO TERZI CLAUDIO** assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato.

---

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che a norma dell'art. 54 del D.L.vo 28 Agosto 2000 n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regione, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità.

Dato atto che tra le forme/azioni di giustizia riparativa si evidenzia la mediazione che la raccomandazione 9919 del Consiglio d'Europa, definisce come "Procedimento che permette alla vittima e al reo di partecipare attivamente, se vi consentono liberamente, alla soluzione delle difficoltà derivanti dal reato con l'aiuto di un terzo (mediatore).

Atteso che il Comune di Gonzaga, quale ente locale territoriale, rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato decreto legislativo, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità.

Richiamati in proposito:

- L'art. 27, comma 3 della Costituzione, che recita "*le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato*";
- la legge n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" che prevede, all'art. 6 che i comuni "*nell'esercizio delle loro funzioni provvedono a promuovere, nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, risorse della collettività tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell'ambito della vita comunitaria*";
- il D.P.R. 616/77 che all'art. 23 attribuisce al comune le funzioni amministrative inerenti alle attività relative all'assistenza post-penitenziaria;
- la legge 266/91 "Legge quadro sul volontariato" e la legge 383/00 sulle "associazioni di promozione sociale".

Precisato inoltre che **non rientrano** nella convenzione borse-lavoro, tirocini lavorativi, lavori socialmente utili, quali forme di avviamento al lavoro;

Ricordato che l'approvazione della convenzione ha lo scopo di promuovere azioni concordi di sensibilizzazione nei confronti della comunità locale rispetto al sostegno e al reinserimento di persone, in esecuzione penale, nonché di promuovere la conoscenza e lo sviluppo di attività riparative a favore della collettività.

Visti:

- il D.lgs 267/2000;
- lo statuto comunale;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Settore Servizi Demografici e Servizi alla Persona in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del Settore Economico Finanziario per la regolarità contabile della presente proposta di deliberazione.

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

### **DELIBERA**

- 1) Di approvare l'**allegato** schema di convenzione con il Tribunale di Mantova, per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità, affinché i condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità, ai sensi degli articoli legislativi citati in premessa, prestino presso le sedi comunali ivi indicate la loro attività non retribuita in favore della collettività.
- 2) Di dare atto che la convenzione avrà durata di anni 5 dal 01/11/2013 e scadenza il 31/10/2018.
- 3) Di incaricare il Sindaco per la sottoscrizione della convenzione.
- 4) Di demandare al responsabile del settore Servizi Demografici e Servizi alla Persona la pratica attuazione dei contenuti della convenzione e la realizzazione dei progetti per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità;
- 5) di comunicare la presente ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art.125 del D.Lgs. 267/2000;
- 6) di **allegare** alla presente i pareri espressi ai sensi art.49 del D.Lgs. 267/2000;

Inoltre,

### **LA GIUNTA COMUNALE**

Visto l'art.134 co.4 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 in ordine alla necessità di dar corso agli ulteriori adempimenti;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

### **D E L I B E R A**

---

- di dichiarare immediatamente eseguibile la delibera testé adottata.

**SCHEMA DI CONVENZIONE  
PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI  
DEGLI ARTT. 54 DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000, N.274, E 2 DEL DECRETO  
MINISTERIALE 26 MARZO 2001**

**Premesso**

che, a norma dell'art. 54 del D.L.vo 28 Agosto 2000, n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regione, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia con l'allegato atto ha delegato i Presidenti dei tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che l'ente Comune di Gonzaga, presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto Legislativo;

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Luciano Alfano, Presidente del Tribunale di Mantova, giusta la delega di cui in premessa e l'ente sopra indicato, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, Sig. Terzi Dott. Claudio, nato a Suzzara il 21/08/1970 e residente a Gonzaga (MN) in Via Scarpone n. 9 - C.F. TRZCLD70M21L020L. si conviene e si stipula quanto segue:

**Art. 1**

L'ente consente che n. 3 (significa uno per volta per tutta la durata della convenzione) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino



presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni: lavori di pulizie presso immobili di proprietà comunale, compresi gli edifici scolastici anche destinati a sede di plesso dell'Istituto Comprensivo di Gonzaga, pulizie di aree stradali e piazzali, lavori di facchinaggio, custodia e pulizia dei cimiteri. Sono esclusi i lavori di tipo impiegatizio all'interno degli uffici comunali.

#### Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

#### Art. 3

L'ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare le prestazioni delle attività lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni: Geom. Morselli (ufficio tecnico), Zaldini Ilaria Resp. Settore Servizi Demografici e Servizi alla Persona.

L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

#### Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

---

#### Art. 5

È fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell'ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della giustizia o del Presidente del tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termine di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 a decorrere dal 01/11/2013 e sino al 31/10/2018.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione generale degli affari penali.

Mantova, .....

(sottoscrizione)

Il Presidente del Tribunale di Mantova

Dott. Luciano Alfani



# COMUNE DI GONZAGA

PROVINCIA DI MANTOVA

Proposta di deliberazione da sottoporre alla G.C.

*SCHEMA DI*

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE DI MANTOVA PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'. PERIODO 01/11/2013 - 31/10/2018.

Pareri preventivi resi ai sensi dell'art.49, comma 1 D.Lgs.18/8/2000 n. 267:

In ordine alla regolarità tecnica, per quanto di competenza

FAVOREVOLE   
CONTRARIO



IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
SERVIZI DEMOGRAFICI  
E SERVIZI ALLA PERSONA  
(Zaldini Dr.ssa Ilaria)

DATA - 7 011 2013

In ordine alla regolarità contabile con riferimento a:

a) conseguente impegno di spesa:

FAVOREVOLE   
CONTRARIO

b) diminuzione di entrata/e:

FAVOREVOLE   
CONTRARIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
ECONOMICO-FINANZIARIO  
(Biacchi Rag. Ginetta)

DATA \_\_\_\_\_

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
F.to TERZI CLAUDIO

IL SEGRETARIO  
F.to CARDAMONE DR. FRANCO

Copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line sul sito [www.comune.gonzaga.mn.it](http://www.comune.gonzaga.mn.it) in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 D.Lgs. 267/2000)

Dalla Residenza Comunale, li

16 OTT 2013

IL VICESEGRETARIO  
F.to ZALDINI DR.SSA ILARIA

Copia conforme all'Originale, in carta libera, ad uso Amministrativo.

Gonzaga, li

16 OTT 2013



IL VICESEGRETARIO  
ZALDINI DR.SSA ILARIA

Il sottoscritto SEGRETARIO Comunale, visti gli atti d'Ufficio.

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

( ) è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 co. 4 D.Lgs. 267/2000);

( ) è stata affissa all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ senza reclami (art. 124 co. 1 D.Lgs. 267/2000);

(X) è stata comunicata ai capigruppo consiliari (art. 125 D.Lgs. 267/2000);

( ) è stata comunicata al Prefetto (art. 135 D.Lgs. 267/2000);

- e' divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 co. 3 D.Lgs 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza Comunale, li

\_\_\_\_\_